



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0002/TFNSVE-2021-2022  
Registro procedimenti n. 0139/TFNSVE/2020-2021

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;  
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;  
Divinangelo D'Alesio – Componente;  
Salvatore Priola – Componente (Relatore);  
Marco Scarpati – Componente;  
Lorenzo Sodero – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 luglio 2021, sul Reclamo *ex art.* 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) contro il calciatore Nicola Lanzolla (n. 10.1.1989 – matr. FIGC 4.679.747) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021,  
il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il reclamo presentato dalla società SSD Fidelis Andria 2018 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.  
Ai sensi dell'art. 55, comma 1, CGS – FIGC, liquida le spese di lite in favore del calciatore Nicola Lanzolla in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.  
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE  
Salvatore Priola

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 5 luglio 2021.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia